


AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
ASST DELLA VALLE OLONA
21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)
www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA E IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA GAMMA CAMERA E CAM INSTALLATO PRESSO LA STRUTTURA DI MEDICINA NUCLEARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI MESI 36 (TRENTASEI).

GARA N. 6666162 - CIG 6981862EC6

Approvvigionamenti e Economato	R.U.P.: Dott.ssa Stefania Russo
<i>Per informazioni: Angela Bruno</i>  0331/699.946	<i>Indirizzo internet:</i> www.asst-valleolona.it

Indice

1. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
2. DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI.....	4
3. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	4
4. CONTROLLI	4
5. SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	5
6. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
7. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	6
8. CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	6
9. MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
10. RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE.....	8
11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
12. SUBAPPALTO	9
13. QUINTO D'OBBLIGO	9
14. CESSIONE DEL CREDITO	10
15. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE	10
16. ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL'AFFIDATARIO	10
17. ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIALE DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR 1299 DEL 30.1.2014 E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST VALLE OLONA 2017-2019 APPROVATO CON DELIBERA N.80 30.01.2017, SCARICABILE DAL SITO DI QUESTA AZIENDA.....	10
18. RECESSO	11
19. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE	12
20. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196	12
21. RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI	12
22. CONTROVERSIE	13

23. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII.....	13
--	-----------

1. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto è il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk del Sistema Gamma Camera E Cam Siemens installato presso la Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Saronno dell'ASST della Valle Olona.

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di ottenere un servizio e un risultato di qualità in grado di garantire l'adeguato standard di qualità dei dispositivi medici durante il loro ciclo di vita e la continuità dei servizi sanitari erogati e, come scopi specifici, sia quello di garantire la conformità dei dispositivi medici (e la loro conseguente gestione) alle leggi e alle norme applicabili, sia quello di garantire la continuità in sicurezza del loro funzionamento.

I dettagli di tale servizio sono indicati nel Capitolato d'Oneri.

L'Affidatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, il servizio secondo le modalità, le quantità e i tempi previsti nel Capitolato d'Oneri e alle condizioni di cui al presente capitolato speciale e nel pieno rispetto di quanto offerto.

2. DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI.

Il contratto avrà una durata di mesi 36 (trentasei) dalla data di decorrenza del contratto.

Per la disciplina specifica si rinvia all'articolo DURATA DELL'APPALTO del disciplinare di gara.

I prezzi netti offerti rimarranno fissi e invariati per tutta la durata contrattuale e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto dell'appalto con la sola esclusione dell'IVA.

Relativamente all'adeguamento prezzi si rinvia al dettato dell'art. 106 D.Lgs 50/2016

3. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero o di altre cause di forza maggiore, l'aggiudicatario deve comunque garantire il servizio di emergenza, (Legge 146/90) che verrà di volta in volta concordato con la Direzione Medica di Presidio, in relazione alle esigenze aziendali tenuto conto dei contenuti dell'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato lo sciopero o l'evento di forza maggiore.

Si sottolinea che l'aggiudicatario deve comunicare con almeno 48 ore d'anticipo l'interruzione del servizio alla U.O. di Medicina Nucleare, alla Direzione Medica di Presidio, al Servizio di Ingegneria Clinica.

4. CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione del servizio, verifiche atte ad evidenziare la rispondenza del servizio fornito ai requisiti previsti dal capitolato d'onori e dagli atti della procedura tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall'Aggiudicatario.

5. SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Amministrazione si riserva di applicare all'aggiudicatario penali per ogni infrazione degli obblighi contrattuali e per ogni operazione non effettuata o non correttamente eseguita così come meglio **illustrato nel Capitolato d'Oneri**.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata di contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, la Struttura Approvvigionamenti- Economato provvederà all'applicazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. In tale ipotesi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

6. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute e gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di effettuazione del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'Azienda si riserva di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta affidataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

In conformità al disposto dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- esito negativo di 2 indagini dalle quali emerga l'insoddisfazione degli utenti e dei clienti interni;
- n. 3 penali applicate in un anno per lo stesso disservizio;
- violazione degli adempimenti in materia di obblighi sanitari;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio;
- inosservanza del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.01.2014 della Regione Lombardia;
- qualora il servizio venga interrotto o sospeso per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per motivi di pubblico interesse;
- per cessione dell'impresa, per cessazione attività oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

L'Aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e, in caso di cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi, in materia salariale, previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro.

I suddetti obblighi vincoleranno esclusivamente l'impresa, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa o dalle strutture e alle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Azienda acquisirà mensilmente i DURC, a comprova che l'Aggiudicatario abbia adempiuto ai suddetti obblighi, ai sensi delle norme vigenti (L.266/2002, D.Lgs. 276/2003).

In caso di mancato adempimento a tali obblighi, l'Azienda non potrà procedere al pagamento di quanto spettante all'Aggiudicatario, come previsto dalla suddetta normativa, senza che questi possa pretendere risarcimento alcuno.

Dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del lavoratore per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni

L'Azienda fornirà dettagliate informazioni sugli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa aggiudicataria si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all'appalto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto secondo lo schema fornito.

L'Azienda si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento qualora lo ritenga inadeguato.

L'Azienda si riserva di verificare in ogni momento che lo svolgimento dell'appalto, avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che dovessero rendersi necessari per l'ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza, l'Azienda ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore e dal capitolato d'onori.

8. CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito al servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk del Sistema Gamma Camera E Cam Siemens installato presso la Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Saronno dell'ASST DELLA VALLE OLONA, correttamente espletato e comprensivo di tutte le spese inerenti il personale, le attrezzature e i materiali di consumo ecc, conformemente a tutte le prestazioni principali e accessorie previste nel Capitolato d'onori e nell'offerta presentata.

Per la prestazione di tali servizi verrà corrisposto il pagamento di un canone trimestrale

omnicomprensivo sulla base di quanto offerto nella presente procedura.

9. MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell' art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 nr. 244").

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio ex AO Busto Arsizio	Z3P737
---	---------------

Ai sensi dell'art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010;

2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in particolare:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura)

2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

3. totale documento

4. codice fiscale del cedente

5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica (ex DGR n. X/2303 dell'1.8.2014), l'Azienda si impegna a pagare tutti i fornitori (associati e non) che invieranno fatture elettroniche secondo gli standard sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, per tutto il periodo di vigenza della sperimentazione. Come previsto dall'art. 3 della DGR, resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

9.1 Modalità di fatturazione

L'Affidatario del servizio presenterà mensilmente così come sopra indicato fatture, relative al servizio effettuato nel mese precedente, per la debita liquidazione, come di seguito specificato:

- per l'ASST della Valle Olona di Busto Arsizio, trimestralmente dovrà essere emessa nr.1 fattura, intestata a : Sede legale Via A. da Brescia nr.1 -21052 Busto Arsizio (VA) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121 .

I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti . Gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l'indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale.

Poiché l'Azienda è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.

9.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

10. RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per i danni che possa subire il personale e i beni della propria organizzazione all'interno o fuori dalle strutture dell'Azienda Ospedaliera per fatti o attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria risponde inoltre pienamente dei danni al personale ed ai beni dell'ASST e di tutti i danni arrecati a terzi che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa o a comportamenti, anche omissivi, del proprio personale o dei propri collaboratori anche se esterni.

Per le finalità di cui sopra, qualora la ditta aggiudicataria non ne fosse già in possesso, dovrà stipulare per tutta la durata del contratto apposita polizza assicurativa con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad azione di rivalsa nei confronti della ASST.

La polizza assicurativa dovrà riguardare la Responsabilità Civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'importo dei massimali non potrà essere inferiore a :

Euro 5.000.000,00 per sinistro,

Euro 5.000.000,00 per persona,

Euro 5.000.000,00 per animali o cose .

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata dall'aggiudicataria prima della stipula del contratto con l'ASST.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Per quanto concerne i principi regolanti l'esecuzione del contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo V del decreto legislativo 50/2016.

Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione del contratto.

Le spese di bollo, registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto, oltre alle spese di pubblicazione del bando di gara, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria.

L'I.V.A. rimane a carico della Stazione Appaltante.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto.

L'affidatario del servizio comunicherà alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

13. QUINTO D'OBBLIGO

Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto affidatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'appalto alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite il soggetto affidatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara all'Azienda Ospedaliera che di tale diritto intende valersi.

Qualora il soggetto affidatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori

prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 .

14. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

15. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l'Azienda nel caso di eventuale inadempimento dell'affidatario.

16. ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL'AFFIDATARIO

In caso di cessione della società affidataria, di trasformazione della stessa o di eventuale variazione del nominativo o della ragione sociale della stessa, l'Azienda potrebbe optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale, previa verifica che le variazioni in parola non ne pregiudichino la regolare esecuzione, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l'Azienda nel caso di eventuale inadempimento del fornitore.

17. ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIALE DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR 1299 DEL 30.1.2014 e Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2017-2019 approvato con delibera n.80 30.01.2017, scaricabile dal sito di questa azienda

L'Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:

- del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014;
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2017-2019 approvato con delibera n.80 30.01.2017.

Il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014, è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d'integrità in materiale di contratti pubblici regionali.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per definire strategie di prevenzione dell'illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza

penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa (c.d. *maladministration*).

I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: **www.asst-valleolona.it**

Secondo quanto previsto dal Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, "la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, non iscritto all'Albo Fornitori della stazione appaltante dell'Amministrazione aggiudicatrice, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento".

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

18. RECESSO

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell'attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l'effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto;
- altre modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto;
- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto, qualora la ditta aggiudicataria non accetti di adeguare i prezzi;

Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l'Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l'Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

19. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE

L'Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

20. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara stessa d'appalto in oggetto.

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 11-17, 31-36. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.lg. 196/2003.

21. RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti/procuratori dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Azienda effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

22. CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, Foro competente per l'ASST della Valle Olona è il foro di Busto Arsizio.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Affidatario **non potrà sospendere o interrompere il servizio**; in caso contrario l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

23. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato speciale, nel Capitolato d'Oneri, nonché nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente Approvvigionamenti e Economato